

ALLEGATO "A"

REP. N. 11907/2926



STATUTO

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E' costituita l'"Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Val d'Elsa" (A.T.C.B.V.E.).

Essa avrà sede in Certaldo, Viale Matteotti n. 45.

Art. 2) - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Val d'Elsa, ha lo scopo di favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del Tartufo della Toscana Centrale, con particolare riferimento al Tartufo Toscano Bianco delle Colline della Bassa Val d'Elsa, nonché lo scopo di tutela e protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente.

Gli scopi e le finalità associative saranno perseguiti mediante attività di ricerca, di sperimentazione, di formazione, di informazione e di propaganda attraverso le più varie forme e mezzi, ivi compresi l'allestimento e/o partecipazione a fiere, mostre, mercati, l'istituzione di corsi di formazione e comunque mediante tutte quelle attività che verranno riconosciute dall'associazione idonee al raggiungimento dei fini associativi.

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 3) - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali lasciti, erogazioni e donazioni.

Art. 4) - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della Associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse promosse a sostegno delle finalità della Associazione;

c) dai contributi pubblici e privati e da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Art. 5) - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.


Entro 60- (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed approntare il bilancio preventivo del successivo esercizio, entrambi da approvarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6) - SOCI

Possono essere soci ordinari della Associazione i Cercatori di tartufi o tartufai, i coltivatori di tartufi nonchè i commercianti degli stessi purchè tutti residenti nella Provincia di Firenze.

Possono essere soci affiliati (aggiunti) gli enti pubblici o privati che perseguono scopi analoghi, nonchè gli enti pubblici interessati nel loro territorio alla raccolta e/o produzione dei tartufi.

Sono soci onorari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che avendo acquisito particolari meriti nel campo specifico della tutela, della valorizzazione e della produzione del tartufo, tali





vengono nominati dall'Assemblea della Associazione.

Ai soci affiliati ed ai soci onorari non può essere imposta alcuna quota per la loro adesione all'Associazione.

I 2/3 (due terzi) dei soci dell'Associazione deve comunque essere residente nelle aree interessate alla raccolta dei tartufi.

Art. 7) - AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio ordinario della Associazione occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e presentare domanda scritta di ammissione con esplicita dichiarazione di accettazione del presente statuto.

L'ammissione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed avverso la denegata ammissione è data possibilità di ricorso all'Assemblea dei Soci.

Non potranno comunque essere ammessi nuovi soci qualora, risiedendo gli stessi in aree non interessate alla raccolta dei tartufi, tale ammissione comporti il mancato rispetto delle quote proporzionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

L'ammissione a socio affiliato è deliberata senza formalità dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.

Art. 8) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio avrà diritto al rilascio di una tessera di appartenenza all'Associazione da validarsi annualmente in corrispondenza al pagamento della quota sociale, ed accedere ai locali dell'associa-

zione con le modalità ed i termini che verranno statuiti dal Consiglio di Amministrazione nonchè a partecipare a ogni attività e manifestazione della Associazione.

Il socio dovrà corrispondere la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Soci; dovrà accettare e rispettare lo statuto della Associazione uniformandosi nel suo comportamento allo spirito di questa, dovrà altresì, nei limiti delle sue possibilità adoperarsi per la buona riuscita delle attività associative.

Art. 9) - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per morosità;
- d) per indegnità.

Le dimissioni avranno corso con la fine dell'esercizio sociale durante il quale sono state presentate.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L'indegnità è dichiarata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10) - ORGANI

Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-Presidente;



e) Il Collegio dei Revisori.

Art. 11) - ASSEMBLEA

Costituiscono l'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti all'Associazione e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Fanno altresì parte dell'Assemblea senza però diritto di voto, i rappresentanti degli enti e delle Associazioni di cui all'articolo 6 nella misura massima di 3- (tre) rappresentanti per ogni ente od associazione.

Art. 12) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio e da spedirsi entro 15- (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su domanda motivata avanzata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata in Certaldo anche fuori dalla sede sociale.

Art. 13) - CONDUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di Bilanci e

deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri; ogni socio mediante delega scritta può rappresentare non più di cinque soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14) - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, i Provisori per il caso previsto dal successivo articolo 21, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto ad Essa demandato per legge o per statuto.

Art. 15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9- (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri alla prima riunione il Collegio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea; il Consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del sostituito.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione che rimanga assente per tre riunioni consecutive senza giustificazione scritta si intende decaduto a tutti gli effetti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso di eventuali spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio stesso.

Art. 16) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E VALIDITA' DELLE DELIBERE

Il Consiglio nomina nel suo seno, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni volta ne venga ravvisata la necessità dal Presidente e, in assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere anziano. E' convocato altresì quando ciò sia richiesto da 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica arrotondata per eccesso ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segre-

tario.

All'è sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti ed associazioni di cui all'articolo 6 e gli esperti che il Consiglio riterrà utile consultare.

Art. 17) - COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 18) - IL PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19) - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 20) - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre revisori effettivi e da due revisori supplenti eletti per un triennio dall'Assemblea dei soci.



I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 21) - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi, uno dall'Assemblea, uno dall'altra parte ed il terzo dai due nominati, al momento della necessità; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Firmato: Rinaldi Angelo Vito- Fioravanti Fabio- Filidei Mario-
Politi Claudio- Brizzi Sabatino- Signorini Atus- Simoncini Alessan-
dro- Riccobono Giuseppe- Carlo Marzocchi- Vincenzo MUZJ Notaio
(sigillo)-

